

<p style="text-align: center;"><u>VERSIONE VIGENTE</u> STATUTO (con atto Notaio Mandarinini del 19 marzo 2013, rep. n.45413, racc. n.2212)</p>	<p style="text-align: center;"><u>VERSIONE PROPOSTA ¹</u> STATUTO</p>
<p>Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni ed uffici 1)È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Musei Senesi", con sede in Siena, Piazza Duomo n. 9, presso l'Amministrazione Provinciale di Siena. 2)La "Fondazione Musei Senesi" risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 3)L'istituzione di sedi secondarie, delegazioni ed uffici potrà essere deliberata dal Consiglio di Gestione, senza limiti di territorialità, anche per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e Internazionali di supporto alla Fondazione stessa.</p>	<p>Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni ed uffici 1)È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Musei Senesi", con sede in Siena, Piazza Duomo n. 9, presso l'Amministrazione Provinciale di Siena. 2)La "Fondazione Musei Senesi" risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili direttamente o indirettamente. 3)L'istituzione di sedi secondarie, delegazioni ed uffici potrà essere deliberata dal Consiglio di Gestione, senza limiti di territorialità, anche per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e Internazionali di supporto alla Fondazione stessa.</p>
<p>Articolo 2 - Scopi 1)La Fondazione, sulla linea dell'opera già avviata dall'Amministrazione Provinciale e dai Comuni della Provincia di Siena nel settore culturale che ha portato alla costituzione del Sistema Museale Senese (S.M.S.), ha come scopo: a) sostenere e promuovere in ogni forma le strutture museali, archivistiche, bibliotecarie, monumentali e ambientali situate nella città di Siena e nei Comuni della sua Provincia nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, esposizione, incremento delle collezioni di musei, archivi e biblioteche, di attività espositiva, educativa e didattica; b) svolgere, nonché sostenere e promuovere la ricerca scientifica nei settori di cui alla precedente lettera a). c)la progressiva integrazione del complesso dei Musei, Archivi, Biblioteche, insistenze monumentali e</p>	<p>Articolo 2 - Scopi 1)La Fondazione, sulla linea dell'opera già avviata dall'Amministrazione Provinciale e dai Comuni della Provincia di Siena nel settore culturale che ha portato alla costituzione del Sistema Museale Senese (S.M.S.), ha come scopo: a) sostenere e promuovere in ogni forma le strutture museali, archivistiche, bibliotecarie, monumentali e ambientali situate nella città di Siena e nei Comuni della sua Provincia nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, esposizione, incremento delle collezioni di musei, archivi e biblioteche, di attività espositiva, educativa e didattica; b) svolgere, nonché sostenere e promuovere la ricerca scientifica nei settori di cui alla precedente lettera a). c)la progressiva integrazione del complesso dei Musei, Archivi, Biblioteche, insistenze monumentali e</p>

<p>ambientali appartenenti agli enti pubblici territoriali della Provincia di Siena e del suo capoluogo, e di quelli che, situati sul territorio della provincia di Siena, siano di proprietà di altri enti pubblici, di enti ecclesiastici e/o di altri enti privati;</p> <p>d) curare la conservazione, la manutenzione ed il restauro dei patrimoni museali, archivistici, bibliotecari, monumentali e ambientali;</p> <p>e) promuovere e sostenere i progetti culturali di sviluppo istituzionale, anche in nuove sedi;</p> <p>f) curare e coordinare le attività espositive permanenti e temporanee;</p> <p>g) promuovere e sostenere i programmi e campagne per incentivare nuove acquisizioni e il restauro di beni culturali;</p> <p>h) promuovere e sostenere i programmi di inventariazione e catalogazione dei beni culturali;</p> <p>i) curare la produzione e diffusione di cataloghi ed altre pubblicazioni, sia scientifiche che divulgative;</p> <p>l) promuovere e coordinare l'attività educativa e didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale e culturale rivolta ad ogni fascia di pubblico ed utenza;</p> <p>m) promuovere e curare la partecipazione di soggetti pubblici e privati a progetti culturali locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;</p> <p>n) fornire la necessaria assistenza ai Musei, Archivi, Biblioteche, insistenze monumentali e ambientali situati sul territorio provinciale e regionale purché afferenti a membri della Fondazione;</p> <p>o) valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le eccellenze del territorio anche in chiave eco museale e turistico culturale;</p> <p>p) promuovere la realizzazione di corsi volti alla formazione del personale proprio e dei Musei associati;</p> <p>q) svolgere qualunque altra attività che sia strumentale, accessoria e connessa a quelle descritte nelle lettere che precedono, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.</p> <p>2) Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione opera per:</p> <p>a) ottimizzare l'uso delle risorse, conseguendo economie di scala, di scopo e di specializzazione;</p> <p>b) innalzare la qualità e gli standard museali di musei, archivi e biblioteche così come dei servizi da essi erogati;</p> <p>c) aumentare l'impatto culturale, sociale ed economico del patrimonio</p>	<p>ambientali appartenenti agli enti pubblici territoriali della Provincia di Siena e del suo capoluogo, e di quelli che, situati sul territorio della provincia di Siena, siano di proprietà di altri enti pubblici, di enti ecclesiastici e/o di altri enti privati;</p> <p>d) curare la conservazione, la manutenzione ed il restauro dei patrimoni museali, archivistici, bibliotecari, monumentali e ambientali;</p> <p>e) promuovere e sostenere i progetti culturali di sviluppo istituzionale, anche in nuove sedi;</p> <p>f) curare e coordinare le attività espositive permanenti e temporanee;</p> <p>g) promuovere e sostenere i programmi e campagne per incentivare nuove acquisizioni e il restauro di beni culturali;</p> <p>h) promuovere e sostenere i programmi di inventariazione e catalogazione dei beni culturali;</p> <p>i) curare la produzione e diffusione di cataloghi ed altre pubblicazioni, sia scientifiche che divulgative;</p> <p>l) promuovere e coordinare l'attività educativa e didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale e culturale rivolta ad ogni fascia di pubblico ed utenza;</p> <p>m) promuovere e curare la partecipazione di soggetti pubblici e privati a progetti culturali locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;</p> <p>n) fornire la necessaria assistenza ai Musei, Archivi, Biblioteche, insistenze monumentali e ambientali situati sul territorio provinciale e regionale purché afferenti a membri della Fondazione;</p> <p>o) valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le eccellenze del territorio anche in chiave eco museale e turistico culturale;</p> <p>p) promuovere la realizzazione di corsi volti alla formazione del personale proprio e dei Musei associati, nonché di altri soggetti operanti nel settore;</p> <p>q) svolgere qualunque altra attività che sia strumentale, accessoria e connessa a quelle descritte nelle lettere che precedono, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.</p> <p>2) Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione opera per:</p> <p>a) ottimizzare l'uso delle risorse, conseguendo economie di scala, di scopo e di specializzazione;</p> <p>b) innalzare la qualità e gli standard museali di musei, archivi e biblioteche così come dei servizi da essi erogati;</p> <p>c) aumentare l'impatto culturale,</p>
--	--

<p>culturale e ambientale del territorio, anche tramite la costituzione di distretti culturali corrispondenti agli ambiti territoriali tipici della Provincia di Siena, incentivando forme di gestione associata del patrimonio culturale e ambientale, e la partecipazione dei cittadini.</p>	<p>sociale ed economico del patrimonio culturale e ambientale del territorio, anche tramite la costituzione di distretti culturali corrispondenti agli ambiti territoriali tipici della Provincia di Siena, incentivando forme di gestione associata del patrimonio culturale e ambientale, e la partecipazione dei cittadini.</p>
<p>Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse 1) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti; c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura e dei beni culturali o comunque alle altre finalità di cui agli scopi ed obiettivi di fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo; f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; g) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;</p>	<p>Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse 1) Per il raggiungimento dei suoi scopi indicati nell'articolo 2, la Fondazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti; c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura e dei beni culturali o comunque alle altre finalità di cui agli scopi ed obiettivi di fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo; f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; g) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di</p>

<p>i) istituire premi, assegni e borse di studio;</p> <p>l) svolgere, in via accessoria e strumentale altre attività economiche coerenti con gli scopi, obiettivi e funzioni istituzionali;</p> <p>m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.</p>	<p>attività;</p> <p>i) istituire premi, assegni e borse di studio, direttamente o sostenere quelli istituiti da terzi in relazione ai medesimi scopi;</p> <p>l) svolgere, in via accessoria e strumentale altre attività economiche coerenti con gli scopi, obiettivi e funzioni istituzionali;</p> <p>m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità degli e scopi indicati nell'articolo 2 istituzionali.</p>
<p>Articolo 4 - Vigilanza</p> <p>Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.</p>	<p>Articolo 4 - Vigilanza</p> <p>Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.</p>
<p>Articolo 5 - Patrimonio</p> <p>1) Il patrimonio della Fondazione è composto:</p> <p>a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, di beni mobili e immobili o di altri beni immateriali, diritti od utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;</p> <p>b) dai contributi in danaro, annuali e/o pluriennali, stabiliti dal Consiglio di Gestione a carico del Fondatore, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;</p> <p>c) dai beni mobili e immobili, beni immateriali, diritti od altre utilità che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;</p> <p>d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;</p> <p>e) da contributi, trasferimenti e finanziamenti, attribuibili al patrimonio, della Commissione Europea e proprie articolazioni, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o privati.</p> <p>2) La valorizzazione delle contribuzioni in natura al fondo di dotazione avverrà in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.</p>	<p>Articolo 5 - Patrimonio</p> <p>1) Il patrimonio della Fondazione è composto:</p> <p>a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, di beni mobili e immobili o di altri beni immateriali, diritti od utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;</p> <p>b) dai contributi in danaro, annuali e/o pluriennali, stabiliti dal Consiglio di Gestione a carico del Fondatore, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, che devono essere destinati al patrimonio;</p> <p>c) dai beni mobili e immobili, beni immateriali, diritti od altre utilità che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto che debbano fare parte del patrimonio per indicazione data dai terzi o in tal senso diretta dalla delibera del Consiglio di Gestione;</p> <p>d) dalle elargizioni fatte da oggetti pubblici enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;</p> <p>e) da contributi, trasferimenti e finanziamenti, attribuibili al patrimonio, della Commissione Europea e proprie articolazioni, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o privati.</p> <p>2) La valorizzazione delle contribuzioni in natura al fondo di dotazione avverrà in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.</p>
<p>Articolo 6 - Fondo di Gestione</p> <p>1) Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dalle rendite e dai proventi</p>	<p>Articolo 6 - Fondo di Gestione</p> <p>1) Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dalle rendite e dai proventi</p>

<p>derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;</p> <p>b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;</p> <p>c) da eventuali altri contributi in conto esercizio attribuiti dalla Commissione Europea e proprie articolazioni, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;</p> <p>d) dai contributi in conto esercizio in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;</p> <p>e) dai contributi in denaro, annuali e/o pluriennali, stabiliti dal Consiglio di Gestione a carico del Fondatore, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;</p> <p>f) dalle rendite figurative derivanti da concessione gratuita di beni mobili ed immobili o dalla prestazione di servizi gratuiti;</p> <p>g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.</p> <p>2) La valorizzazione delle contribuzioni in natura nonché delle rendite figurative attribuibili al Fondo di Gestione sarà determinata dal Consiglio di Gestione, con apposita delibera di cui all'art 15, comma 7, lett. j, in conformità alla vigente normativa civilistica, alle indicazioni contenute nei documenti emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ed ai regolamenti della Fondazione.</p> <p>3) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p>	<p>derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;</p> <p>b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione che non siano espressamente destinate al patrimonio fondo di dotazione;</p> <p>c) da eventuali altri contributi in conto esercizio attribuiti dalla Commissione Europea e proprie articolazioni, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;</p> <p>d) dai contributi in conto esercizio in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;</p> <p>e) dai contributi in denaro, annuali e/o pluriennali, stabiliti dal Consiglio di Gestione a carico del Fondatore, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;</p> <p>f) dalle rendite figurative derivanti da concessione gratuita di beni mobili ed immobili o dalla prestazione di servizi gratuiti;</p> <p>g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.</p> <p>2) La valorizzazione delle contribuzioni in natura nonché delle rendite figurative attribuibili al Fondo di Gestione sarà determinata dal Consiglio di Gestione, con apposita delibera in base alle attribuzioni di cui all'art. 15, comma 7, lett. j, in conformità alla vigente normativa civilistica, alle indicazioni contenute nei documenti in base ai principi emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), ove non sostituiti da altri nel tempo in riferimento alla disciplina contabile delle fondazioni ed ai regolamenti della Fondazione.</p> <p>3) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p>
<p>Articolo 7 - Concessione gratuita di beni</p> <p>1) In caso di concessione gratuita di beni mobili ed immobili essi dovranno avere una utilizzazione coerente con le finalità della Fondazione medesima e compatibile con la natura di detti beni.</p> <p>2) Nel caso di concessione gratuita di beni mobili di proprietà di Curie Arcivescovili ovvero Vescovili, nonché di altri enti ecclesiastici, detti beni dovranno altresì avere una utilizzazione compatibile con la eventuale e specifica destinazione ad usi culturali di detti</p>	<p>Articolo 7 - Concessione gratuita di beni</p> <p>1) In caso di concessione gratuita a terzi di beni mobili ed immobili di proprietà, posseduti e/o detenuti dalla Fondazione, essi dovranno avere una utilizzazione coerente con le finalità della Fondazione medesima e compatibile con la natura di detti beni.</p> <p>2) Nel caso di concessione gratuita di beni mobili di proprietà di Curie Arcivescovili ovvero Vescovili, nonché di altri enti ecclesiastici, detti beni dovranno altresì avere una utilizzazione</p>

<p>beni, nel rispetto delle normative ecclesiastiche, in particolare consentendone l'impiego e/o la sostituzione in occasioni ed eventi di tradizione religiosa.</p>	<p>compatibile con la eventuale e specifica destinazione ad usi culturali di detti beni, nel rispetto delle normative ecclesiastiche, in particolare consentendone l'impiego e/o la sostituzione in occasioni ed eventi di tradizione religiosa.</p>
<p>Articolo 8 - Bilancio - Esercizio finanziario ed economico</p> <p>1) L'esercizio finanziario ed economico ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art. 15, comma 8, lettera b), predispone il conto economico, il piano degli investimenti ed il conto finanziario di previsione dell'esercizio seguente ed entro il 31 marzo successivo, ai sensi del successivo art. 15, comma 8, lettera c), il bilancio dell'esercizio decorso. Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, quelli stabiliti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e le raccomandazioni della Commissione per le Aziende ed Enti no profit del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.</p> <p>2) Il Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 15, comma 9, lettere b) e C), approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il conto economico, il piano degli investimenti ed il conto finanziario di previsione dell'esercizio successivo e, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>3) Il Consiglio di Gestione, in conformità all'art. 15, comma 9, lettera d), approva, entro il mese di luglio, il bilancio di missione dell'esercizio precedente.</p> <p>4) Il Consiglio di Gestione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti risultanti dal conto economico, piano degli investimenti e dal conto finanziario preventivo approvato dal Consiglio di Gestione.</p> <p>5) Fermo restando l'integrità del fondo di dotazione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), gli eventuali</p>	<p>Articolo 8 - Bilancio preventivo e di esercizio - esercizio finanziario ed economico</p> <p>1) L'esercizio finanziario ed economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre dicembre il Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art. 15, comma 8, lettera b), predispone e approva il bilancio preventivo, costituito da conto economico, sulla base di uno schema che consenta al comparazione con il conto economico del bilancio di esercizio, e dal piano degli investimenti ed il conto finanziario di previsione dell'esercizio seguente, ed entro il 30 aprile 31 marzo successivo, ai sensi del successivo art. 15, comma 8, lettera c), il bilancio dell'esercizio decorso. Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione del Consiglio di Gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, quelli stabiliti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e le eventuali disposizioni e principi di settore applicabili alla fondazione raccomandazioni della Commissione per le Aziende ed Enti no profit del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.</p> <p>2) Il Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 15, comma 9, lettere b) e C), approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il conto economico, il piano degli investimenti ed il conto finanziario di previsione dell'esercizio successivo e, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio dell'esercizio decorso. qualora particolari esigenze lo richiedano, può posticipare l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno successivo può avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>3) Il Consiglio di Gestione, ove lo ritenga necessario in ragione di specifiche esigenze informative in conformità all'art. 15, comma 9, lettera d), approva, entro il mese di luglio, il bilancio di missione dell'esercizio</p>

<p>risultanti dal bilancio d'esercizio dovranno essere prima impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente ridottosi a seguito delle perdite registrate in precedenti esercizi, e successivamente per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.</p> <p>6) E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p>	<p>precedente.</p> <p>4) Il Consiglio di Gestione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze e poteri, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti risultanti dal conto economico, piano degli investimenti e dal conto finanziario bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Gestione, garantendo comunque l'equilibrio patrimoniale e finanziario della Fondazione.</p> <p>5) Fermo restando l'integrità del fondo di dotazione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), gli eventuali utili risultanti dal bilancio d'esercizio dovranno essere prima impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente ridottosi a seguito delle perdite registrate in precedenti esercizi, e successivamente per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.</p> <p>6) E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p>
<p>Articolo 9 - Membri della Fondazione</p> <p>1) I membri della Fondazione si dividono in:</p> <p>a) Fondatore;</p> <p>b) Partecipanti Istituzionali;</p> <p>c) Partecipanti.</p> <p>2) Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere e/o aventi sede all'estero.</p>	<p>Articolo 9 - Membri della Fondazione</p> <p>1) I membri della Fondazione si dividono in:</p> <p>a) Fondatore;</p> <p>b) Partecipanti Istituzionali;</p> <p>c) Partecipanti.</p> <p>2) Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere e/o aventi sede all'estero in possesso delle caratteristiche definite nel presente statuto.</p>
<p>Articolo 10 - Fondatore, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti</p> <p>1) E' Fondatore la Provincia di Siena.</p> <p>2) Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 13, comma 8, lettera g), le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, caratterizzati dalla rilevanza della loro funzione istituzionale nel territorio della Provincia di Siena, si impegnino a contribuire in misura annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Gestione.</p> <p>3) Possono ottenere la qualifica di</p>	<p>Articolo 10 - Fondatore, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti</p> <p>1) E' Fondatore la Provincia di Siena.</p> <p>2) Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 13, comma 8, lettera g), le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, caratterizzati dalla rilevanza della loro funzione istituzionale nel territorio della Provincia di Siena, si impegnino a contribuire in misura annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Gestione.</p> <p>3) Possono ottenere la qualifica di</p>

<p>"Partecipanti" le altre persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, operanti dentro e/o fuori del territorio della Provincia di Siena, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e misure stabilite, dal Consiglio di Gestione ovvero con apporto di attività e servizi, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.</p> <p>4) Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.</p> <p>5) I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.</p> <p>6) I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale devono farne richiesta al Consiglio di Indirizzo, la cui deliberazione in merito, assunta ai sensi dell'art. 13, comma 8, lettera g), è inappellabile.</p> <p>7) I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante devono farne richiesta al Consiglio di Gestione, la cui deliberazione in merito, assunta ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera a), è inappellabile.</p> <p>8) La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il relativo contributo regolarmente versato.</p>	<p>"Partecipanti" le altre persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, operanti dentro e/o fuori del territorio della Provincia di Siena, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e misure stabilite, dal Consiglio di Gestione ovvero con apporto di attività e servizi, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o di beni e diritti immateriali.</p> <p>4) Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.</p> <p>5) I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.</p> <p>6) I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale devono farne richiesta al Consiglio di Indirizzo, la cui deliberazione in merito, assunta ai sensi dell'art. 13, comma 8, lettera g), è inappellabile.</p> <p>7) I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante devono farne richiesta al Consiglio di Gestione, la cui deliberazione in merito, assunta ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera a), è inappellabile.</p> <p>8) La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il relativo contributo regolarmente versato.</p>
<p>Articolo 11 - Esclusione e recesso</p> <p>1) Il Consiglio d'Indirizzo decide l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <p>a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;</p> <p>b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;</p> <p>c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.</p> <p>2) Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:</p> <p>a) estinzione, a qualsiasi titolo</p>	<p>Articolo 11 - Esclusione e recesso</p> <p>1) Il Consiglio d'Indirizzo decide l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <p>a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;</p> <p>b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;</p> <p>c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;</p> <p>d) perdita delle caratteristiche che ne hanno consentito l'ammissione.</p> <p>2) Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche</p>

<p>dovuta;</p> <p>b) apertura di procedure di liquidazione;</p> <p>c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.</p> <p>4) L'esclusione dei Partecipanti Istituzionali è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime dei presenti; l'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>5) I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni, anche pluriennali, assunte.</p> <p>6) Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.</p>	<p>per i seguenti motivi:</p> <p>a) estinzione, a qualsiasi causa titolo dovuta;</p> <p>b) apertura di procedure di liquidazione volontaria o coatta;</p> <p>c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.</p> <p>4) L'esclusione dei Partecipanti Istituzionali è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime dei presenti; l'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>5) I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di integrale adempimento delle obbligazioni, anche pluriennali, assunte.</p> <p>6) Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.</p>
<p>Articolo 12 - Organi, Uffici e Comitati consultivi della Fondazione</p> <p>1) Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Consiglio d'Indirizzo;</p> <p>b) il Consiglio di Gestione;</p> <p>c) il Presidente della Fondazione;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.</p> <p>2) Sono uffici della Fondazione, ove istituiti:</p> <p>a) il Direttore Generale</p> <p>b) la Segreteria Amministrativa.</p> <p>3) Sono Comitati consultivi, ove costituiti:</p> <p>a) l'Advisory Board (Comitato Consultivo);</p> <p>b) le Consulte Territoriali.</p>	<p>Articolo 12 - Organi e Uffici e Comitati consultivi della Fondazione</p> <p>1) Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Consiglio d'Indirizzo;</p> <p>b) il Consiglio di Gestione;</p> <p>c) il Presidente della Fondazione;</p> <p>d) Il Comitato Scientifico;</p> <p>e) L'Organo di controllo e revisione legale il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.</p> <p>2) Il Consiglio di Gestione può prevedere, in relazione ad esigenze, dimensione delle attività della Fondazione, la nomina di un Direttore attribuendo il relativo incarico. Sono uffici della Fondazione, ove istituiti:</p> <p>a) il Direttore Generale</p> <p>b) la Segreteria Amministrativa.</p> <p>3) Sono Comitati consultivi, ove costituiti:</p> <p>a) l'Advisory Board (Comitato Consultivo);</p> <p>b) le Consulte Territoriali.</p>
<p>Articolo 13 - Consiglio d'Indirizzo: compiti e convocazione</p> <p>1) Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, ad un massimo variabile di componenti. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed è nominato, su designazione del Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri ai sensi dell'art. 16.</p> <p>2) La composizione del Consiglio di Indirizzo è la seguente:</p> <p>a) un membro nominato dal Fondatore;</p> <p>b) un membro nominato da ciascun Partecipante Istituzionale;</p>	<p>Articolo 13 - Consiglio d'Indirizzo: compiti e convocazione</p> <p>1) Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, ad un massimo variabile di componenti. Il Presidente della Fondazione è contemporaneamente anche Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed è nominato, su designazione del Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri ai sensi dell'art. 16.</p> <p>2) La composizione del Consiglio di Indirizzo è la seguente:</p> <p>a) il legale rappresentante del un membro nominato dal Fondatore o un suo</p>

<p>c) fino a tre membri scelti tra i rappresentanti dei Partecipanti e nominati nel Consiglio di comune intesa dalle categorie sub a) e sub b).</p> <p>3) Qualora i componenti di cui al comma 2 che precede non possano prendere parte alle riunioni del Consiglio di Indirizzo provvederanno, di volta in volta, a delegare un loro rappresentante.</p> <p>4) I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica quattro esercizi e possono essere rinominati per una sola volta. I membri del Consiglio d'Indirizzo scadono alla data coincidente con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio di missione relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.</p> <p>5) La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.</p> <p>6) La disposizione di cui al comma 5 che precede non si applica al Presidente della Fondazione.</p> <p>7) Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina del membro da parte del Fondatore. Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.</p> <p>8) Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:</p> <p>a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;</p> <p>b) nominare i Partecipanti Istituzionali;</p> <p>c) nominare il Presidente della Fondazione designato dal Fondatore e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti;</p> <p>d) nominare i membri del Consiglio di Gestione.</p> <p>e) nominare, su designazione dei Partecipanti Istituzionali, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un Revisore Unico e un membro supplente iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Nel caso di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio di Indirizzo provvede altresì a nominarne il Presidente;</p> <p>f) istituire, su proposta del Consiglio di Gestione, l'Advisory Board (Comitato</p>	<p>delegato;</p> <p>b) il legale rappresentante di un membro nominato da ciascun Partecipante Istituzionale o un suo delegato;</p> <p>c) fino a tre membri scelti tra i legali rappresentanti o loro delegati dei Partecipanti e nominati nel Consiglio di comune intesa dalle categorie sub a) e sub b).</p> <p>3) Qualora i componenti di cui al comma 2 che precede non possano prendere parte alle riunioni del Consiglio di Indirizzo provvederanno, di volta in volta, a delegare un loro rappresentante.</p> <p>4) I in riferimento alle categorie sub a) e sub b), restano in carica per lo stesso periodo di vigenza della carica del legale rappresentante nell'ente di provenienza. Invece in riferimento alla categoria c) i membri restano in carica per quattro esercizi e possono essere confermati o rinominati. per una sola volta. I membri del Consiglio d'Indirizzo scadono alla data coincidente con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio di missione relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.</p> <p>4) La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.</p> <p>5) La disposizione di cui al comma 5 che precede non si applica al Presidente della Fondazione.</p> <p>6) Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina del membro da parte del Fondatore. Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.</p> <p>7) Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:</p> <p>a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;</p> <p>b) nominare i Partecipanti Istituzionali;</p> <p>c) nominare il Presidente della Fondazione designato dal Fondatore e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti;</p> <p>d) nominare i membri del Consiglio di Gestione.</p> <p>e) nominare, su designazione dei</p>
---	---

<p>Consultivo) e le Consulte Territoriali;</p> <p>g) esprimere parere non vincolante entro il mese di dicembre, su conto economico, piano degli investimenti e conto finanziario di previsione dell'esercizio seguente, predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>h) esprimere parere non vincolante in ordine ad eventuali modifiche statutarie predisposte dal Consiglio di Gestione;</p> <p>i) esprimere parere non vincolante, ove ne ricorrano gli estremi, sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in conformità al successivo art. 22, su richiesta del Consiglio di Gestione;</p> <p>l) decidere, ai sensi dell'art. 11, l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;</p> <p>9) Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.</p> <p>10) I membri del Consiglio di Indirizzo non percepiscono, per lo svolgimento del loro incarico, alcun compenso. Ai membri del Consiglio è riconosciuto, secondo le modalità e nei limiti d'importo stabiliti nell'apposito Regolamento, il rimborso delle spese vive documentate sostenute per partecipare alle adunanze del Consiglio stesso.</p>	<p>Partecipanti Istituzionali, l'Organo di Controllo Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un Revisore Unico e un membro supplente iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Nel caso di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio di Indirizzo provvede altresì a nominarne il Presidente;</p> <p>f) istituire, su proposta del Consiglio di Gestione, l'Advisory Board (il Comitato Scientifico Consultivo) e le Consulte Territoriali;</p> <p>g) prendere visione ed eventualmente esprimere parere non vincolante prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Gestione entro il mese di dicembre, su conto economico, piano degli investimenti e conto finanziario del bilancio di previsione dell'esercizio seguente, predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>h) prendere visione ed eventualmente esprimere parere non vincolante in ordine ad eventuali modifiche statutarie predisposte e proposte dal Consiglio di Gestione;</p> <p>i) esprimere parere non vincolante, ove ne ricorrano gli estremi, sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in conformità al successivo art. 22, su richiesta del Consiglio di Gestione;</p> <p>l) decidere, ai sensi dell'art. 11, l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;</p> <p>8) Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. In ogni caso la convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i componenti.</p> <p>9) I membri del Consiglio di Indirizzo</p>
---	--

	<p>non percepiscono, per lo svolgimento del loro incarico, alcun compenso. Ai membri del Consiglio è riconosciuto, secondo le modalità e nei limiti d'importo stabiliti nell'apposito Regolamento o nelle delibere del Consiglio di Gestione, il rimborso delle spese vive documentate sostenute per partecipare alle adunanze del Consiglio stesso ove queste si svolgano in presenza.</p>
<p>Articolo 14 - Consiglio di Indirizzo - Quorum 1) Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri nominati o da questi ultimi delegati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2) Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 3) Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera c), svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Indirizzo.</p>	<p>Articolo 14 - Consiglio di Indirizzo - Quorum e riunioni 1) Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri in carica nominati o da questi ultimi delegati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2) Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 3) Il Direttore Generale, se nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera e), svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Indirizzo. 4) Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire verbalmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificatesi tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p>
<p>Articolo 15 - Consiglio di Gestione 1) Il Consiglio di Gestione è composto da nove membri, tra cui il Presidente della Fondazione, che restano in carica quattro esercizi e sono riconfermabili per una sola volta. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed è nominato, su designazione del Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri ai sensi dell'art. 16. 2) I membri del Consiglio di Gestione</p>	<p>Articolo 15 - Consiglio di Gestione 1) Il Consiglio di Gestione è composto da nove sette membri, tra cui il Presidente della Fondazione, che restano in carica quattro esercizi e possono essere confermati o rinominati sono riconfermabili per una sola volta. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed è nominato, su designazione del Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri ai sensi dell'art. 16.</p>

<p>scadono alla data coincidente con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio di missione relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.</p> <p>3) La veste di membro del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>4) La disposizione di cui al comma 3 che precede non si applica al Presidente della Fondazione.</p> <p>5) L'incarico di membro del Consiglio di Gestione è gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute da ciascun membro per l'esercizio delle sue funzioni. Il rimborso delle spese avviene secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito Regolamento.</p> <p>6) La composizione del Consiglio di Gestione è la seguente: un membro designato dal Fondatore nella persona del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, ed i restanti nominati dai seguenti Partecipanti Istituzionali, subordinatamente al loro ingresso ed alla loro permanenza nella Fondazione:</p> <p>a) un membro dal Comune di Siena;</p> <p>b) un membro in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino e della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza;</p> <p>c) un membro dall'Università degli Studi di Siena;</p> <p>d) un membro dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena;</p> <p>e) un membro dalla Banca Monte dei Paschi di Siena;</p> <p>f) due membri dai Partecipanti Istituzionali rappresentati i Comuni e loro Gestioni Associate se partecipanti.</p> <p>g) un membro nominato dalla Regione Toscana se partecipante.</p> <p>7) Nel caso in cui alcuno dei suddetti Partecipanti Istituzionali non partecipasse, spetterà al Consiglio di Indirizzo determinare chi nominerà i membri mancanti.</p> <p>8) Il Consiglio di Gestione può contrarre impegni e assumere obbligazioni, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, nei limiti degli stanziamenti risultanti dal conto economico, il piano degli investimenti e dal conto finanziario preventivo approvato dal Consiglio di Indirizzo.</p> <p>9) Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a quanto segue:</p> <p>a) nominare i Partecipanti;</p> <p>b) approvare, entro il mese di dicembre, il conto economico, il piano degli</p>	<p>2) I membri del Consiglio di Gestione scadono alla data coincidente con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio di missione relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e dopo la relativa delibera di approvazione e conclusione dell'adunanza.</p> <p>3) La veste di membro del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>4) La disposizione di cui al comma 3 che precede non si applica al Presidente della Fondazione.</p> <p>5) L'incarico di membro del Consiglio di Gestione è gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute da ciascun membro per l'esercizio delle sue funzioni. Il rimborso delle spese avviene secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito Regolamento o delibera dello stesso Consiglio di Gestione.</p> <p>6) La composizione del Consiglio di Gestione è la seguente: un membro designato dal Fondatore nella persona del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, ed i restanti nominati dai seguenti Partecipanti Istituzionali, subordinatamente al loro ingresso ed alla loro permanenza nella Fondazione:</p> <p>a) un membro dal Comune di Siena ove fra i partecipanti istituzionali;</p> <p>b) un membro in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino e della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza;</p> <p>c) un membro dall'Università degli Studi di Siena ove fra i partecipanti istituzionali;</p> <p>d) un membro dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena ove fra i partecipanti istituzionali;</p> <p>e) un membro dalla Banca Monte dei Paschi di Siena;</p> <p>f) due membri dai Partecipanti Istituzionali rappresentati i Comuni e loro Gestioni Associate se partecipanti.</p> <p>g) un membro nominato dalla Regione Toscana se partecipante.</p> <p>7) Nel caso in cui alcuno dei suddetti Partecipanti Istituzionali non partecipasse, spetterà al Consiglio di Indirizzo determinare chi nominerà i membri mancanti e nelle more di tale decisione o in assenza vi provvederà il Fondatore.</p> <p>8) Il Consiglio di Gestione può contrarre impegni e assumere obbligazioni, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e poteri, nei limiti degli stanziamenti risultanti dal</p>
---	---

investimenti ed il conto finanziario di previsione dell'esercizio seguente, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;

c) approvare, entro il mese di aprile, il bilancio dell'esercizio decorso e la proposta di destinazione dell'eventuale utile o copertura della perdita; nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, quelli stabiliti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Ove, in presenza di particolari esigenze, l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, in conformità all'art. 13, comma 8, lettera b), sia fatta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la redazione della proposta del bilancio relativo all'esercizio decorso deve essere fatta entro il 30 maggio;

d) approvare, entro il mese di giugno, il bilancio di missione dell'esercizio precedente. Ove, in presenza di particolari esigenze, l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, in conformità all'art. 13, comma 8, lettera b), sia fatta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la redazione della proposta di bilancio di missione relativo all'esercizio decorso deve essere fatta entro il 30 luglio;

e) proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina dei componenti dell'Advisory Board e delle Consulte Territoriali;

f) istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici, senza limiti di territorialità, anche per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa;

g) individuare eventuali dipartimenti operativi ovvero settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

i) deliberare in ordine ad eventuali modifiche statutarie, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;

l) determinare i contributi in denaro, annuali e/o pluriennali dovuti dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;

~~conto economico, il piano degli investimenti e dal conto finanziario bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Indirizzo.~~

9) Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a quanto segue:

a) nominare i Partecipanti;

b) approvare, **nei termini indicati dall'art.8 entro il mese di dicembre**, il **bilancio conto economico, il piano degli investimenti ed il conto finanziario** di previsione dell'esercizio seguente, previa **visione e** parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;

c) approvare, **nei termini indicati dall'art.8 entro il mese di aprile**, il bilancio dell'esercizio decorso e la proposta di destinazione dell'eventuale utile o copertura della perdita; ~~nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, quelli stabiliti dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità). Ove, in presenza di particolari esigenze, l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, in conformità all'art. 13, comma 8, lettera b), sia fatta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la redazione della proposta del bilancio relativo all'esercizio decorso deve essere fatta entro il 30 maggio;~~

d) approvare, **nei termini indicati dall'art.8 entro il mese di giugno**, il bilancio di missione dell'esercizio precedente. ~~Ove, in presenza di particolari esigenze, l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, in conformità all'art. 13, comma 8, lettera b), sia fatta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la redazione della proposta di bilancio di missione relativo all'esercizio decorso deve essere fatta entro il 30 luglio;~~

e) proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina dei componenti del **Comitato Scientifico l'Advisory Board e delle Consulte Territoriali**;

f) istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici, senza limiti di territorialità, **come indicato nell'art. 1 anche per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e**

<p>m) stabilire, con apposita delibera, la valorizzazione delle contribuzioni in natura nonché delle rendite figurative attribuibili al Fondo di Gestione in conformità alla vigente normativa civilistica, alle indicazioni contenute nei documenti emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ed ai Regolamenti della Fondazione;</p> <p>n) deliberare, ove ne ricorrano gli estremi, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in conformità al successivo art. 22, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>o) deliberare i Regolamenti interni della Fondazione e sottoporli all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>p) nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 17, comma 1 e determinandone la retribuzione.</p> <p>q) nominare, ex art. 17, comma 2, lettera g), su proposta del Direttore Generale, il Vice Direttore Generale Vicario;</p> <p>r) determinare, con Regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.</p> <p>10) Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.</p> <p>11) Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto, a maggioranza dei punti voto presenti. Sono ammesse sedute per teleconferenza.</p> <p>12) I punti voto sono così distribuiti: al membro nominato dall'Amministrazione Provinciale spettano due voti, a tutti gli altri uno. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.</p> <p>13) Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.</p> <p>14) Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera c), svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Gestione.</p>	<p>internazionali di supporto alla Fondazione stessa;</p> <p>g) individuare eventuali dipartimenti operativi ovvero settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;</p> <p>h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;</p> <p>i) deliberare in ordine ad eventuali modifiche statutarie, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>l) determinare i contributi in denaro, annuali e/o pluriennali dovuti dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;</p> <p>m) stabilire, con apposita delibera, la valorizzazione delle contribuzioni in natura nonché delle rendite figurative attribuibili al Fondo di Gestione in conformità alla vigente normativa civilistica, alle indicazioni contenute nei documenti emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), ove non sostituiti da altri nel tempo in riferimento alla disciplina contabile delle fondazioni ed ai Regolamenti della Fondazione;</p> <p>n) deliberare, ove ne ricorrano gli estremi, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in conformità al successivo art. 22, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>o) deliberare l'approvazione dei Regolamenti interni della Fondazione e sottoporli all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>p) nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. degli artt. 9 e 17, comma 1 e determinandone inquadramento contrattuale e la retribuzione.</p> <p>q) nominare, ex ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g), su proposta del Direttore Generale, il sostituto Vice Direttore Generale Vicario,</p> <p>r) determinare, con Regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.</p> <p>10) Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.</p> <p>11) Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri e viene effettuata avviso scritto</p>
--	---

	<p>contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da far pervenire almeno tre giorni prima della seduta. In ogni caso la convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i componenti. E esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto, a maggioranza dei punti voto presenti. In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide quando risultano presenti tutti i suoi componenti Sono ammesse sedute per teleconferenza.</p> <p>12) I punti voto sono così distribuiti: al membro nominato dall'Amministrazione Provinciale, di cui al comma 1, spettano due voti, a tutti gli altri uno. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.</p> <p>13) Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.</p> <p>14) Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 17, ove nominato comma 2, lettera e), svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Gestione, salvo diversamente stabilito in ciascuna riunione dal Consiglio di Gestione.</p> <p>15) Per le riunioni del Consiglio di Gestione valgono le regole per l'intervento e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, previste per il Consiglio d'indirizzo nell'art. 14.</p>
<p>Articolo 16 - Presidente della Fondazione</p> <p>1) Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo, del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo su designazione della Provincia di Siena. Il Presidente dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile una sola volta, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.</p> <p>2) In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.</p> <p>3) Ove non sia stato istituito l'ufficio del Direttore Generale, il Presidente</p>	<p>Articolo 16 - Presidente della Fondazione</p> <p>1) Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo7 e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo su designazione della Provincia di Siena. Per la durata in carica, la conferma e la rinomina del Presidente valgono le regole stabilite per il Consiglio di Gestione. Il Presidente dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile una sola volta, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e/o altri professionisti.</p> <p>2) In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi,</p>

<p>effettua la convocazione dell'Advisory Board oltre a convocare e presiedere le Consulte Territoriali.</p> <p>4) Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente quest'ultimo è sostituito dal Consigliere anziano dell'organo da presiedere.</p> <p>5) Il Presidente può contrarre impegni e assumere obbligazioni, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, nei limiti degli stanziamenti risultanti dal conto economico, dal piano degli investimenti e dal conto finanziario preventivo approvati dal Consiglio di Indirizzo.</p> <p>6) Al Presidente spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle sue funzioni. Il rimborso delle spese avviene secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito Regolamento.</p>	<p>anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.</p> <p>3) Ove non sia stato nominato il istituito l'ufficio del Direttore Generale, il Presidente effettua la convocazione del Comitato Scientifico dell'Advisory Board oltre a convocare e presiedere le Consulte Territoriali.</p> <p>4) Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente quest'ultimo è sostituito dal Consigliere anziano dell'organo da presiedere.</p> <p>5) Il Presidente può contrarre impegni e assumere obbligazioni, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e poteri, nei limiti degli stanziamenti risultanti dal conto economico, dal piano degli investimenti e dal conto finanziario bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Indirizzo.</p> <p>6) Al Presidente spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle sue funzioni. Il rimborso delle spese avviene secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito Regolamento o nelle delibere del Consiglio di Gestione.</p>
<p>Art. 17 - Direttore Generale e Segreteria Amministrativa</p> <p>1) Il Direttore Generale, ove istituito, è nominato dal Consiglio di Gestione che ne determina anche la retribuzione. L'individuazione del soggetto che dovrà ricoprire la carica è effettuata tramite procedure di selezione pubblica. Il Direttore Generale resta in carica con contratto di durata pari ad almeno cinque anni. Il contratto del Direttore Generale è rinnovabile. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.</p> <p>2) In particolare compete al Direttore Generale di:</p> <p>a) mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;</p> <p>b) svolgere tutti i compiti a lui delegati dal Consiglio di Gestione, inclusi quelli riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della</p>	<p>Art. 17 - Direttore Generale e Segreteria Amministrativa</p> <p>1) Il Direttore Generale, in base all'art. 12 ove istituito, è nominato dal Consiglio di Gestione che ne determina anche l'inquadramento contrattuale e la retribuzione. L'individuazione del soggetto che dovrà assumere l'incarico ricoprire la carica è effettuata tramite procedure di selezione pubblica. Il Direttore Generale resta nell'incarico in carica con contratto di durata pari ad almeno cinque anni. Il contratto del Direttore Generale è rinnovabile nel rispetto dei limiti di legge previsti per tali incarichi. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.</p> <p>2) In particolare compete al Direttore Generale di:</p> <p>a) mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;</p> <p>b) svolgere tutti i compiti a lui</p>

<p>Fondazione;</p> <p>c) fungere da Segretario delle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione;</p> <p>d) firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;</p> <p>e) curare gli aspetti esecutivi dei progetti;</p> <p>f) dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;</p> <p>g) proporre al Consiglio di Gestione, individuandolo tra i dipendenti della Fondazione, la nomina di un Vice Direttore Generale Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;</p> <p>h) ai sensi dell'art. 18, comma 3, coordinare e convocare, nelle forme d'uso, l'Advisory Board;</p> <p>i) ai sensi dell'art. 19, comma 2, coordinare, convocare, nelle forme d'uso, e presiedere le Consulte Territoriali.</p> <p>3) La Segreteria Amministrativa, diretta dal Direttore Generale, è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Gestione fra i lavoratori alle dipendenze della Fondazione. La Segreteria Amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione per una efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.</p>	<p>delegati dal Consiglio di Gestione, inclusi quelli riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;</p> <p>c) fungere da Segretario delle riunioni del Consiglio di Indirizzo, e del Consiglio di Gestione;</p> <p>d) firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;</p> <p>e) curare gli aspetti esecutivi dei progetti;</p> <p>f) dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;</p> <p>g) proporre al Consiglio di Gestione, individuandolo tra i dipendenti della Fondazione, il soggetto la nomina di un Vice Direttore Generale Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;</p> <p>h) ai sensi dell'art. 18, comma 3, coordinare e convocare, nelle forme d'uso, il Comitato Scientifico l'Advisory Board;</p> <p>i) assolvere ai compiti che gli sono demandati dal contratto di lavoro in relazione al relativo inquadramento ai sensi dell'art. 19, comma 2, coordinare, convocare, nelle forme d'uso, e presiedere le Consulte Territoriali.</p> <p>3) La Segreteria Amministrativa, diretta dal Direttore Generale, è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Gestione fra i lavoratori alle dipendenze della Fondazione. La Segreteria Amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione per una efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.</p>
<p>Art. 18 - Advisory Board (Comitato Consultivo)</p> <p>1) Ove lo ritenga utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, può istituire l'Advisory Board.</p> <p>2) L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di membri non inferiore a tre,</p>	<p>Art. 18 - Advisory Board (Il Comitato Scientifico Consultivo)</p> <p>1) Ove lo ritenga utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, può istituire il Comitato Scientifico l'Advisory Board.</p> <p>2) Il Comitato Scientifico l'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di</p>

<p>scelti dal Consiglio di Gestione tra personalità di spicco o tra i rappresentanti di enti o istituzioni, nazionali o internazionali di riconosciuto prestigio e valore nei campi di attività della Fondazione, e da detto organo proposti al Consiglio di Indirizzo per la conseguente nomina.</p> <p>3) L'Advisory Board è coordinato e convocato, nelle forme d'uso, dal Direttore Generale che ne è anche il Segretario.</p> <p>4) L'Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione. Ove l'ufficio di Direttore Generale non sia stato istituito, spetterà al Presidente anche la convocazione dell'Advisory Board.</p> <p>5) L'Advisory Board svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione per la quale il Presidente, o il Direttore Generale se nominato, ne richieda espressamente il parere, che, in nessun modo, potrà essere vincolante.</p> <p>6) La carica di membro dell'Advisory Board è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Direttore Generale, se nominato, in conformità all'apposito Regolamento.</p> <p>7) L'Advisory Board ha la stessa durata del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo che lo nomina e i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>8) L'Advisory Board si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. I pareri dell'Advisory Board sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>9) Delle riunioni dell'Advisory Board è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>membri non inferiore a tre, scelti dal Consiglio di Gestione tra personalità di spicco o tra i rappresentanti di enti o istituzioni, nazionali o internazionali di riconosciuto prestigio e valore nei campi di attività della Fondazione, e da detto organo proposti al Consiglio di Indirizzo per la conseguente nomina.</p> <p>3) Il Comitato Scientifico L'Advisory Board è coordinato e convocato, nelle forme d'uso, dal Direttore Generale che ne è anche il Segretario, salvo che in assenza lo stesso Comitato Scientifico indichi, anche di volta in volta il segretario incarico delle relative verbalizzazioni ed attività.</p> <p>4) Il Comitato Scientifico L'Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione. Ove il l'ufficio di Direttore Generale non sia stato nominato istituito, spetterà al Presidente anche la convocazione del Comitato Scientifico dell'Advisory Board.</p> <p>5) Il Comitato Scientifico L'Advisory Board svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione per la quale il Presidente, o il Direttore, Generale se nominato, ne richieda espressamente il parere, che, in nessun modo, potrà essere vincolante.</p> <p>6) La carica di membro del Comitato Scientifico dell'Advisory Board è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Direttore Generale, se nominato, in conformità all'apposito Regolamento e alle delibere del Consiglio di Gestione.</p> <p>7) Il Comitato Scientifico L'Advisory Board ha la stessa durata del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo che lo nomina. Per la durata in carica, conferma e rinomina dei e i suoi componenti valgono le regole stabilite per il Consiglio di Gestione sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>8) Il Comitato Scientifico L'Advisory Board si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. I pareri del Comitato Scientifico dell'Advisory Board sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>9) Delle riunioni del Comitato Scientifico dell'Advisory Board è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>10) Per la convocazione delle riunioni del Comitato scientifico si applicano le</p>
---	--

	<p>regole previste per il Consiglio di Gestione e valgono le regole per l'intervento e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, previste per il Consiglio d'indirizzo nell'art. 14.</p>
<p>Art. 19 - Consulte Territoriali 1) Le Consulte Territoriali relative agli ambiti territoriali tipici della Provincia di Siena sono organi consultivi tecnici composti dai direttori e/o dai responsabili dei musei, dagli Assessori alla Cultura ove presenti, dai Rappresentanti delle Gestioni Associate, dai responsabili di altri enti o istituzioni pubbliche o private al fine di stimolare proposte e buone pratiche per la valorizzazione strategica del patrimonio culturale in ottica distrettuale. 2) Le Consulte Territoriali sono coordinate e convocate nelle forme d'uso dal Direttore Generale, che le presiede. Ove l'ufficio di Direttore Generale non sia stato istituito, le Consulte Territoriali eleggono tra i propri componenti un Coordinatore e sono presiedute dal Presidente della Fondazione che effettua anche la loro convocazione. 3) La partecipazione alle Consulte Territoriali è gratuita, salvo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Direttore Generale se nominato. Il rimborso delle spese è fatto in conformità all'apposito Regolamento. 4) Le Consulte hanno la stessa durata del Consiglio di Gestione ed i suoi componenti sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 19 - Consulte Territoriali 1) Le Consulte Territoriali relative agli ambiti territoriali tipici della Provincia di Siena sono organi consultivi tecnici composti dai direttori e/o dai responsabili dei musei, dagli Assessori alla Cultura ove presenti, dai Rappresentanti delle Gestioni Associate, dai responsabili di altri enti o istituzioni pubbliche o private al fine di stimolare proposte e buone pratiche per la valorizzazione strategica del patrimonio culturale in ottica distrettuale. 2) Le Consulte Territoriali sono coordinate e convocate nelle forme d'uso dal Direttore Generale, che le presiede. Ove l'ufficio di Direttore Generale non sia stato istituito, le Consulte Territoriali eleggono tra i propri componenti un Coordinatore e sono presiedute dal Presidente della Fondazione che effettua anche la loro convocazione. 3) La partecipazione alle Consulte Territoriali è gratuita, salvo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Direttore Generale se nominato. Il rimborso delle spese è fatto in conformità all'apposito Regolamento. 4) Le Consulte hanno la stessa durata del Consiglio di Gestione ed i suoi componenti sono rieleggibili.</p>
<p>Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico 1) L'organo di revisione e di controllo della fondazione è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio medesimo, e due supplenti, o da un unico revisore e da un membro supplente iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio d'Indirizzo su designazione dei Partecipanti Istituzionali con indicazione anche del presidente in caso di organo collegiale. 2) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati per una sola volta. 3) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico scadono</p>	<p>Articolo 19 20 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico L'Organo di controllo e revisione legale 1) L'organo di revisione e di controllo della fondazione è composto costituito da un Sindaco unico ed è scelto tra persone iscritte Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio medesimo, e due supplenti, o da un unico revisore e da un membro supplente iscritti nel registro dei revisori legali, nominato dal Consiglio d'Indirizzo su designazione dei Partecipanti Istituzionali, svolge anche l'attività di revisione legale ove applicabile alla Fondazione con indicazione anche del presidente in caso di organo collegiale. 2) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e Il sindaco revisore unico</p>

<p>alla data coincidente con l'adunanza del Consiglio di Gestione convocata per l'approvazione del bilancio di missione relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>4) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.</p> <p>5) Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile. La responsabilità dei sindaci revisori è quella prevista all'articolo 2407 del codice civile.</p> <p>6) Apposito Regolamento potrà definire in modo più specifico attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo da parte del Collegio dei revisori dei conti o del revisore unico, ivi compreso i compiti previsti dall'articolo 2409-bis del Codice Civile ove la legge ne introduce l'obbligatorietà o lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la Fondazione. La delibera di nomina stabilirà i compensi a favore dell'organo di controllo collegiale o monocratico.</p>	<p>restano in carica quattro esercizi e possono fino alla scadenza del Consiglio di Gestione che lo ha nominato anche in caso di sostituzione e può essere riconfermato e rinominato per una sola volta.</p> <p>3) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico scadono alla data coincidente con l'adunanza del Consiglio di Gestione convocata per l'approvazione del bilancio di missione relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e Il Sindaco revisore unico possone può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.</p> <p>4) Il Collegio dei revisori dei conti e il Sindaco revisore unico adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile. La responsabilità dei del sindaco revisore unico è quella prevista all'articolo 2407 del codice civile.</p> <p>5) Apposito Regolamento potrà definire in modo più specifico attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo da parte del Collegio dei revisori dei conti e del sindaco revisore unico, ivi compreso i compiti previsti dall'articolo 2409-bis del Codice Civile ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la Fondazione o il Consiglio di Gestione lo deliberi espressamente. La delibera di nomina stabilirà i compensi e i rimborsi a favore dell'organo di controllo collegiale o monocratico.</p>
<p>Articolo 21 - Clausola compromissoria Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno sottoposte, su richiesta delle parti interessate ed in presenza delle condizioni di legge, a tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena. L'applicazione della presente clausola è vincolante per tutte le parti interessate al presente statuto per la loro qualità di fondatore o partecipante, nonché per i componenti il consiglio di indirizzo e di gestione.</p>	<p>Articolo 20 21 - Clausola compromissoria 1) Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno sottoposte, su richiesta delle parti interessate ed in presenza delle condizioni di legge, a tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena. 2) L'applicazione della presente clausola è vincolante per tutte le parti interessate al presente statuto per la loro qualità di fondatore o partecipante, nonché per i componenti il consiglio di indirizzo e di gestione.</p>
<p>Articolo 22 - Scioglimento In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio</p>	<p>Articolo 2122 - Scioglimento 1) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di</p>

<p>residuo, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, prioritariamente ad altri Enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero, in subordine, ad altri Enti con fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.</p>	<p>attuarli, nonché di scioglimento ed estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, prioritariamente ad altri Enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero, in subordine, ad altri Enti con fini di pubblica utilità. 2) I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione e/o detenuti a qualsiasi titolo, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.</p>
<p>Articolo 23 - Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.</p>	<p>Articolo 2223 - Clausola di rinvio 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.</p>
<p>Articolo 24 - Norma transitoria Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo anche in numero inferiore a quanto previsto dal presente statuto.</p>	<p>Articolo 2324 - Norma transitoria 1) Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo anche in numero inferiore a quanto previsto dal presente statuto.</p>